

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II
n. 37

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

(Articolo 72: esame delle proposte di legge d'iniziativa popolare)

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DI LUCA, DEODATO*Presentata alla Presidenza della Camera il 25 marzo 1999*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 71, secondo comma, della Costituzione prevede la possibilità che il popolo eserciti l'iniziativa legislativa « mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli ». La qualificazione giuridica di quest'istituto è, senza dubbio, da ricomprendere come strumento di democrazia diretta, seppure diversamente concepito rispetto ai rapporti con le altre forme d'iniziativa legislativa, agli effetti che produce e ai limiti cui è condizionato. È necessario ricordare che quest'istituto è particolarmente importante in quanto espressione diretta della sovranità popolare e che, se utilizzato in modo meno episodico, esso potrebbe comportare implicazioni positive sia sociali che politiche. La richiamata disposizione costituzionale è ulteriormente specificata e integrata dalle previsioni di cui agli articoli 48 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352, mentre

nel Regolamento della Camera, che questa proposta di modificazione tende a integrare, la materia è disciplinata soltanto dall'articolo 107. Attualmente, infatti, la proposta di legge d'iniziativa popolare segue un *iter* legislativo eguale a quello delle proposte di legge d'iniziativa parlamentare, quindi la sua iscrizione nel calendario dei lavori e la sua discussione comportano termini di tempo così lunghi che ne impediscono, di fatto, un'approvazione rapida. È comunque da ricordare che molte proposte d'iniziativa popolare presentate sono state discusse e approvate dal Parlamento italiano.

L'attenzione nei confronti delle forme di democrazia diretta si è sviluppata in anni recenti, come conseguenza dell'aumento del loro uso in diversi ordinamenti. È comunque vero che la proposta di legge d'iniziativa popolare può essere bloccata dal Parlamento in quanto l'esame di essa

non è sottoposto a procedure e termini vincolanti.

Infatti, oggi, le proposte di legge d'iniziativa popolare non hanno alcuna priorità, né alcun trattamento procedurale differenziato, con la conseguenza che l'iniziativa popolare ha un semplice effetto di stimolo rispetto alla funzione legislativa esercitata dal Parlamento.

La presente proposta di modifica al Regolamento della Camera prevede, al contrario, tempi rapidissimi per l'assegnazione alla competente Commissione della Camera e per l'iscrizione all'ordine del giorno della stessa. La Commissione rife-

risce all'Assemblea entro il tempo massimo di trenta giorni, trascorsi i quali, il progetto di legge di iniziativa popolare è posto automaticamente all'ordine del giorno dell'Assemblea. Questo automatismo è particolarmente efficace e utile ai fini della celerità del procedimento legislativo per la deliberazione in tempi rapidi e certi sulla proposta di legge d'iniziativa popolare. L'*iter* procedimentale menzionato garantisce un procedimento legislativo più coerente con il valore che ha la proposta di legge d'iniziativa popolare, che costituisce un atto introduttivo direttamente espresso dal popolo.

TESTO DEL REGOLAMENTO

ART. 72.

1. Il Presidente della Camera assegna alle Commissioni competenti per materia i progetti di legge sui quali esse devono riferire all'Assemblea, e ne dà notizia in Aula. Se nei due giorni successivi all'annuncio un presidente di Gruppo o dieci deputati propongono una diversa assegnazione, il Presidente iscrive la questione all'ordine del giorno e l'Assemblea, sentiti un oratore contro e uno a favore, delibera per alzata di mano.

2. Non possono essere assegnati alle Commissioni progetti di legge che riproducano sostanzialmente il contenuto di progetti precedentemente respinti, se non siano trascorsi sei mesi dalla data della elezione.

3. Dopo l'assegnazione di un progetto di legge, due Commissioni possono chiedere al Presidente della Camera di deliberare in comune.

4. Qualsiasi questione di competenza, insorta fra due o più Commissioni, è deferita al Presidente della Camera. Questi, se lo ritenga necessario, può sottoporre la questione alla Giunta per il Regolamento.

MODIFICA PROPOSTA

ART. 72.

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

5. Il Presidente della Camera assegna le proposte di legge d'iniziativa popolare alle Commissioni competenti per materia entro cinque giorni dalla loro presentazione. Esse sono esaminate secondo la procedura ordinaria. Le proposte di legge d'iniziativa popolare sono iscritte all'ordine del giorno della Commissione entro dieci giorni dalla data della loro assegnazione. La Commissione riferisce all'Assemblea entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali esse sono poste all'ordine del giorno dell'Assemblea. Prima di tale termine, le proposte di legge d'iniziativa popolare possono essere prese in considerazione per la programmazione dei lavori dell'Assemblea con deliberazione assunta all'unanimità dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo.